

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22.12.2023, n. 298 il comunicato dell'Agenzia delle Entrate contenente le tabelle ACI dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli. Le tabelle, i cui valori si utilizzano per la determinazione del "fringe benefit" e del "costo di esercizio" di autovetture e motocicli, vengono elaborate ogni anno in forza dell'art. 3, c. 1 D.Lgs. 314/1997. Gli importi, validi per il 2024, devono essere utilizzati per effettuare la tassazione del reddito in natura derivante dall'assegnazione delle autovetture aziendali ai dipendenti. Difatti l'auto concessa in uso promiscuo al dipendente rappresenta una forma di retribuzione in natura soggetta a tassazione quale fringe benefit.

I dati contenuti nelle tabelle ACI si riferiscono sia alle autovetture in produzione che quelle fuori produzione e sono distinti tra le tipologie di alimentazione (benzina, gasolio, benzina-GPL e benzina-metano, ibrido-benzina e ibrido-gasolio, elettrici e ibridi plug-in), motoveicoli e autocaravan. I dati presenti sono organizzati in base alla Marca del mezzo, al modello e alla tipologia di alimentazione; per il calcolo del fringe benefit è necessario prendere in considerazione:

- il costo chilometrico
- la quantità di emissioni di anidride carbonica

è sempre consigliato avere a portata di mano la carta di circolazione (ex. libretto) dell'auto al fine di determinare con precisione il modello di autoveicolo. La carta di circolazione non è di facile lettura e pertanto si allegano le regole per la corretta interpretazione. Nello specifico è presente il modello dell'auto (purtroppo con sigle del produttore e non sempre determinabili con precisione) ed è necessario ricavare il dato di cui al Punto V7 - valore relativo all'emissione di anidride carbonica in CO₂ per grammi ogni chilometro.

Determinazione del Fringe Benefit

Per i modelli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 01/07/2020 la percentuale per la determinazione del fringe benefit varia in base alle emissioni di CO₂. Il legislatore ha previsto, un valore più basso per i veicoli meno inquinanti, aumentando gradualmente la base imponibile per i veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori ai 160 g/km. In dettaglio, l'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui viene moltiplicato per:

- 25% (valore di emissione CO2 fino a 60g/km);
- 30% (valore di emissione CO2 oltre 60g/Km ma fino a 160g/km);
- 50% (valore di emissione CO2 oltre 160g/km ma fino a 190g/Km);
- 60% (valore di emissione CO2 oltre 190g/km).

Il calcolo si effettua individuando il modello dell'auto concessa in uso al dipendente, la tariffa chilometrica corrispondente che poi andrà moltiplicata per i chilometri percorsi.

Per l'assegnazione dell'auto l'azienda predispone una lettera da firmare in duplice copia (datore e dipendente) e non è necessaria alcuna annotazione sul libretto di circolazione. Nella lettera di assegnazione può essere opportuno inserire apposite clausole con cui il dipendente si assume la responsabilità delle eventuali multe a lui imputabili e per effetto delle quali sarà tenuto al pagamento degli importi previsti dai verbali, generalmente mediante trattenuto delle somme in busta paga.

[Tabelle ACI fringe benefit 2024](#)

[Come si legge la carta di circolazione](#)